Articolo 9-*bis*
*(Attuazione della direttiva (UE) 2015/720 sulla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero
Procedura d'infrazione n. 2017/0127)*

L’**articolo 9-*bis***, **introdotto** nel corso dell’esame **al Senato**, reca una disciplina volta alla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, allo scopo di attuare la direttiva (UE) 2015/720. Le disposizioni riproducono quelle contenute nello schema di decreto legislativo ([Atto del Governo n. 357](http://www.camera.it/leg17/682?atto=357&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=1)), che non è stato definitivamente adottato.

Si ricorda che la delega per l’emanazione del citato schema di decreto è stata conferita dall’art. 4 della [legge 12 agosto 2016, n. 170](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016;170) (legge di delegazione europea 2015), che ha disciplinato le modalità e i termini per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720, inclusa nell’allegato B della medesima legge, e dettato princìpi e criteri direttivi specifici per l’esercizio della delega per il suo recepimento, che si aggiungono ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'art. 1, comma 1, della legge medesima, in quanto compatibili.

Lo schema di decreto legislativo, sul quale le competenti Commissioni parlamentari hanno espresso il parere, è stato notificato alla Commissione europea (v. *infra*). Essendo nel frattempo scaduti i termini per l’esercizio della delega e in considerazione del mancato recepimento della direttiva, è stata aperta la procedura di infrazione 2017/0127.

Si segnala altresì che una nuova delega per il recepimento della direttiva (UE) 2015/720 è contenuta nel disegno di legge di delegazione europea 2016 (articolo 12 dell’[Atto Senato n. 2834](http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/testi/48060_testi.htm), articolo 13 dell’[Atto Senato 2834-A](http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLCOMM/1036022/index.html)). Si segnala altresì che disposizioni identiche a quelle dell'articolo in esame erano contenute nell’art. 11-*bis* del disegno di legge europea 2017 (A.C. 4505-A), ma sono state soppresse nel corso dell’esame in Assemblea.

L’articolo 9-*bis* **integra le finalità della disciplina degli imballaggi**, al fine di favorire livelli sostenuti di riduzione dell’utilizzo di borse di plastica, **introduce nuove definizioni** relative agli imballaggi in plastica, necessarie per l’applicazione della nuova disciplina, in cui rientrano quelle riguardanti le borse di plastica in materiale leggero e ultraleggero, nonché le borse di plastica biodegradabili e compostabili. **Ulteriori disposizioni** riguardano: le **informazioni** che devono essere rese ai consumatori; l’apposizione di **diciture identificative** delle borse commercializzabili da parte dei produttori; gli **obblighi di relazione** alla Commissione europea circa l’utilizzo di borse di plastica; l’organizzazione di **campagne di educazione ambientale e di sensibilizzazione dei consumatori** sull’impatto delle borse di plastica sull’ambiente; l’introduzione di una serie di **misure restrittive per la commercializzazione** delle borse di plastica e di **sanzioni** per chi viola tali disposizioni. Sono infine **abrogate** le norme vigenti per finalità di coordinamento con l’introduzione della nuova disciplina.

Di seguito si dà conto delle disposizioni previste dall’articolo in esame, che si configurano, in gran parte, come modifiche e integrazioni alla disciplina sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio contenuta all’interno del titolo II (Gestione degli imballaggi), costituito dagli articoli 217-226, della parte IV del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell’ambiente).

Per una ricostruzione articolata della normativa vigente si rinvia invece alle [premessa “Le norme nazionali sulla commercializzazione dei sacchetti di plastica non biodegradabile”](http://documenti.camera.it/leg17/dossier/Testi/Am0228.htm#_Toc432156458) contenuta nel dossier relativo all’Atto del Governo n. 357.

### Comma 1, lettera a) (Nuove finalità della disciplina relativa agli imballaggi)

La lettera *a)* aggiunge, alle finalità sottese alla disciplina degli imballaggi (contenuta nel titolo II della parte IV del D.Lgs. 152/2006, c.d. Codice dell’ambiente) quella di **favorire livelli sostenuti di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica**, che integra più specificamente l’obiettivo collegato alla prevenzione e alla riduzione dell’impatto sull'ambiente degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

Tale precisazione viene introdotta mediante una modifica integrativa all’art. 217, che contempla ulteriori finalità cui deve tendere la disciplina della gestione degli imballaggi, vale a dire: assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato, nonché per evitare discriminazioni nei confronti dei prodotti importati, prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza e garantire il massimo rendimento possibile di imballaggi e rifiuti di imballaggio.

La modifica recata dalla lettera in esame corrisponde all’obiettivo, previsto dalla direttiva 2015/720/UE, in base al quale gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire sul loro territorio una riduzione sostenuta dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (paragrafo 1-*bis* dell’art. 4 della direttiva 94/62/CE, introdotto dall’art. 1, punto 2), della direttiva 2015/720/UE).

A differenza della direttiva, la norma in esame fa riferimento alla finalità della riduzione dell’utilizzo di borse di plastica in generale, e non solo a quelle in materiale leggero.

Un’ulteriore modifica recata dalla lettera in esame (sempre riferita all’art. 217 del D.lgs. 152/2006), di carattere formale, integra il riferimento alla direttiva 2015/720/UE tra le modificazioni apportate alla direttiva 94/62/CE.

**Comma 1, lettera *b) (Nuove definizioni relative agli imballaggi in plastica)***

La lettera *b)* aggiunge nuove definizioni, relative agli imballaggi in plastica, a quelle contemplate dall’art. 218 del D.lgs. 152/2006 (cd. Codice dell’ambiente), che si rendono necessarie ai fini dell’applicazione della nuova disciplina sulla gestione degli imballaggi (**nuove lettere da dd-*bis*) a dd-*octies*) del comma 1 dell’art. 218 del D.Lgs. 152/2006**).

Tali definizioni corrispondono per lo più a quelle recate dai punti 1-*bis*), 1-*ter*), 1-*quater*), 1-*quinquies*) e 1-*sexies*) dell’art. 3 della direttiva 94/62/CE (introdotti dall’art. 1, punto 1), della direttiva 2015/720/UE).

*Definizione di “plastica”*

La nuova **lettera dd-*bis*) dell’art. 218** del D.Lgs. 152/2006, inserita dalla lettera in esame, introduce la definizione di **plastica**, intesa come un polimero a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze e che può funzionare come componente strutturale principale delle borse.

Tale definizione è identica a quella prevista dal punto 1-*bis*) dell’art. 3 della direttiva 94/62/CE (introdotto dall’art. 1, punto 1), della direttiva 2015/720/UE).

Per la definizione di polimero la norma rinvia a quella contenuta nell’art. 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 (concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, c.d. regolamento REACH), di carattere prettamente chimico: in base a tale definizione, infatti, un polimero è una sostanza le cui molecole sono caratterizzate dalla sequenza di uno o più tipi di unità monomeriche. Tali molecole devono essere distribuite su una gamma di pesi molecolari in cui le differenze di peso molecolare siano principalmente attribuibili a differenze nel numero di unità monomeriche.

*Borse di plastica e borse di plastica in materiale leggero e ultraleggero e commercializzazione delle stesse*

Le successive **lettere dd-*ter*), dd-*quater* e dd-*quinquies*)** dell’art. 218 del D.Lgs. 152/2006, introdotte dalla lettera in esame, definiscono le **borse di plastica**, nonché le sottocategorie delle **borse di plastica in materiale leggero** (**con spessore inferiore a 50 micron**, pari a 0,05 millimetri) **e ultraleggero (con spessore inferiore a 15 micron**, pari a 0,015 millimetri) riproducendo le analoghe definizioni recate dai punti 1-*ter*), 1-*quater* e 1-*quinquies*) dell’art. 3 della direttiva 94/62/CE (introdotte dall’art. 1, punto 1), della direttiva 2015/720/UE).

Per quanto riguarda la definizione di “**borse di plastica**”, si fa notare che la norma in esame fa riferimento a borse “fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti”, mentre la definizione della direttiva riguarda le borse “fornite ai consumatori nei **punti vendita di merci e di prodotti”**. Si segnala, in proposito, che tale riferimento ai punti vendita è presente nella **lettera dd-*octies*)**. Tale lettera infatti, nel definire la **commercializzazione delle borse di plastica** (attività su cui poi incideranno le misure introdotte dai nuovi articoli 226-*bis* e 226-*ter* del d.lgs. 152/2006), riguarda la fornitura di borse di plastica (**contro pagamento o a titolo gratuito**) da parte di produttori e distributori, nonché da parte dei commercianti nei punti vendita di merci e prodotti.

In merito alla definizione di **borse di plastica in materiale ultraleggero** si fa notare che essa, in linea con la direttiva, restringe il proprio ambito a quelle “**richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi**” (la direttiva precisa inoltre “se ciò contribuisce a prevenire la produzione di rifiuti alimentari”; tale parte della norma europea non è riprodotta nella definizione in esame).

La norma sembra far riferimento, in particolare, ai sacchetti di plastica che nei supermercati vengono utilizzati per la frutta e la verdura e ai guanti di plastica usati per riporre tali prodotti nei sacchetti.

Si ricorda che, in base alla disciplina degli imballaggi dettata dal D.Lgs 152/2006, con il termine di “imballaggio” si intende il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.

L’espressione “imballaggio primario” (o imballaggio per la vendita) fa invece riferimento ad un imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore.

Il punto 2) dell'allegato E alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 riporta i criteri interpretativi per la definizione di imballaggio ai sensi della direttiva 2004/12/CE ed una serie di esempi illustrativi di quali materiali debbano intendersi imballaggi in base a tali criteri.

*Borse di plastica oxo-degradabili*

La successiva **lettera dd-*sexies*)** riguarda invece le **borse di plastica oxo-degradabili**, definite come quelle borse di plastica composte da materie plastiche contenenti additivi che catalizzano la scomposizione della materia plastica in microframmenti.

Nel 18° considerando della direttiva 2015/720/UE viene sottolineato che “alcune borse di plastica sono indicate dai produttori come «oxo-biodegradabili» o «oxo-degradabili». In tali borse, nella plastica convenzionale sono incorporati degli additivi. Per effetto della presenza di detti additivi, col tempo la plastica si scompone in particelle minute che permangono nell'ambiente. È quindi fuorviante definire «biodegradabili» borse di questo tipo dal momento che potrebbero non essere una soluzione alla dispersione dei rifiuti ma potrebbero al contrario aumentare l'inquinamento”.

Si tratta di una posizione che sembra confermare quanto già in precedenza affermato dalla Commissione europea in [risposta all’interrogazione parlamentare E-004217/2011](http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2011-004217&language=IT).

*Borse di plastica biodegradabili e compostabili*

La nuova **lettera dd-*septies*)** dell’art. 218, inserita dalla lettera in esame, introduce la definizione di **borse di plastica biodegradabili e compostabili**, la cui commercializzazione è sempre consentita. Tale definizione fa riferimento alle borse di plastica certificate da organismi accreditati e **rispondenti ai requisiti** di biodegradabilità e di compostabilità, così come stabiliti dal Comitato europeo di normazione ed in particolare dalla **norma tecnica UNI EN 13432:2002**. Si tratta di una definizione che non trova corrispondenza nella direttiva 2015/720/UE e che è riferita alle borse di plastica di qualsiasi spessore.

Nella relazione illustrativa allo schema di decreto n. 357 si sottolinea che tale definizione, benché “non esplicitamente enunciata all'articolo l, paragrafo l, della direttiva”, è “indispensabile per una corretta attuazione della nuova disciplina europea”. In proposito, la relazione richiama, in primo luogo, il 16° considerando della direttiva stessa, secondo cui “la norma europea EN 13432 relativa ai «Requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi» stabilisce le caratteristiche che un materiale deve possedere per essere considerato «compostabile»: poter essere riciclato attraverso un processo di recupero organico comprendente il compostaggio e la digestione anaerobica” e “la Commissione dovrebbe chiedere al Comitato europeo di normazione di definire una norma distinta per gli imballaggi da compostaggio domestico”. E’, altresì, richiamato il 17° considerando in base al quale “è importante che a livello di Unione vi sia un riconoscimento delle etichette o dei marchi per le borse di plastica biodegradabili e compostabili”.

La **direttiva 2015/720/UE** fa riferimento ai concetti di biodegradabilità e compostabilità in due punti, peraltro richiamati nella relazione illustrativa dello schema al fine di giustificare l’inserimento della definizione di “borse di plastica biodegradabili e compostabili”. L’articolo 4, paragrafo 1-*bis*, della direttiva 94/62/CE, introdotto dall’articolo 1, numero 2), a proposito delle misure che gli Stati membri adottano **per conseguire una riduzione sostenuta dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero**, ossia delle borse di plastica con uno spessore inferiore a 50 micron, specifica, tra l’altro, che tali **misure possono variare in funzione delle** loro **proprietà di compostabilità.** L’articolo 8-*bis* della direttiva 94/62/CE, introdotto dall’articolo 1, numero 3), prevede che, entro il 27 maggio 2017, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il **disciplinare delle etichette o dei marchi per garantire il riconoscimento a livello di Unione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili** e per fornire ai consumatori le informazioni corrette sulle proprietà di compostaggio di tali borse. Al più tardi 18 mesi dopo l'adozione di tale atto di esecuzione, gli Stati membri assicurano che le borse di plastica biodegradabili e compostabili siano etichettate conformemente al disciplinare di cui a tale atto di esecuzione.

Si ricorda che l’art. 2 del D.L. 2/2012 ha escluso dal divieto di commercializzazione i “sacchi monouso per l'asporto merci realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002”. La [norma tecnica UNI EN 13432:2002](http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-en-13432-2002.html?josso_back_to=http://store.uni.com/josso-security-check.php&josso_cmd=login_optional&josso_partnerapp_host=store.uni.com) (intitolata “Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi”) è la versione ufficiale in lingua italiana della norma tecnica europea EN 13432 (del settembre 2000) che specifica i requisiti e i procedimenti per determinare le possibilità di compostaggio e di trattamento anaerobico degli imballaggi e dei materiali di imballaggio.

L’**Allegato II della direttiva 94/62/CE** sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, recante i requisiti essenziali concernenti la composizione, la riutilizzabilità e la recuperabilità (in particolare la riciclabilità degli imballaggi), alle lettere c) e d) del punto 3 reca rispettivamente i seguenti requisiti per la recuperabilità degli imballaggi:

* **imballaggi recuperabili sotto forma di composti**: si tratta dei rifiuti di imballaggio trattati per produrre compost, che devono essere sufficientemente biodegradabili in modo da non ostacolare la raccolta separata e il processo o l'attività di compostaggio in cui sono introdotti;
* **imballaggi "biodegradabili"**: si tratta dei rifiuti di imballaggio biodegradabili di natura tale da poter subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica grazie alla quale la maggior parte del compost risultante finisca per decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua.

In base a quanto previsto dal paragrafo 2 dell’articolo 9 della citata direttiva, dalla data indicata nell'articolo 22, paragrafo 1, **gli Stati membri presumono** che **siano soddisfatti tutti i requisiti essenziali** in essa definiti, compreso l'Allegato II, **quando gli imballaggi sono conformi**:

a) **alle pertinenti norme armonizzate**, i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, prevedendo inoltre che gli Stati membri pubblicano i numeri di riferimento delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate;

b) alle pertinenti norme nazionali di cui al paragrafo 3, se, per i settori cui si riferiscono tali norme, non esistono norme armonizzate.

Il paragrafo 3 del medesimo articolo 9 prevede che gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle norme nazionali che considerano conformi ai requisiti di cui all’articolo 9.

Si segnala che, con decisione della Commissione europea del 28 giugno 2001, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 12 luglio 2001, n. L 190, il riferimento alla norma armonizzata EN 13432:2000 dal titolo “Imballaggi – requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione – schema di prova e criteri di valutazione per l’accettazione finale degli imballaggi”. Si tratta di una norma tecnica che nasce da un mandato specifico della Commissione europea al CEN (Comitato europeo di normalizzazione) , che rientra tra gli organismi europei di normalizzazione di cui all’allegato I della direttiva 22 giugno 1998, n. 98/34/CE, relativa alla procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione.

Sui contenuti della norma tecnica citata, in [risposta all’interrogazione 4/07537](http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/07537&ramo=camera&leg=17), pubblicata nell’allegato della seduta del 24 settembre 2015, il Ministro dell’ambiente ha richiamato un parere in merito alla nozione di «biodegradabilità» dei sacchi per asporto merci e alla valenza della norma UNI EN 13432:2002 emesso dall’ISPRA. Detto parere ha evidenziato che la norma armonizzata UNI EN 13432:2002, cui si riferisce il decreto ministeriale 18 marzo 2013 (attuativo dell’art. 2 del D.L. 2/2012) per individuare le sole tipologie di sacchetti monouso commercializzabili, «fornisce indicazioni sulla verifica della biodegradabilità dell'imballaggio, nonché della sua capacità di andare incontro a disintegrazione, solo in termini di biodegradazione controllata, di tipo aerobico o anaerobico, presso impianti di trattamento».

Altresì «la capacità di subire una degradazione per effetto di un processo di compostaggio rappresenta un elemento di valutazione della sua biodegradabilità in determinate condizioni, ma non può essere inteso come un criterio di valutazione assoluta. Una plastica può essere infatti biodegradabile ma non compostabile, ovvero potrebbe richiedere tempi di disintegrazione e degradazione più lunghi rispetto a quelli previsti dal processo di compostaggio (...). La norma UNI EN 13432:2002 individua quindi la biodegradabilità del materiale in riferimento ad una specifica modalità di trattamento dello stesso e non nei termini più generali di degradazione in qualsiasi condizione ambientale, quale ad esempio lo smaltimento incontrollato».

Lo stesso Ministro ha ricordato che ISPRA conclude il proprio parere affermando che «quanto riportato nella norma UNI EN 13432.2002, pur rappresentando un criterio di valutazione della biodegradabilità in determinate condizioni e non un criterio assoluto di valutazione della stessa, può comunque costituire un valido approccio di verifica, tenuto conto che l'imballaggio monouso biodegradabile e compostabile è tipicamente destinato, al termine del suo ciclo di vita, agli impianti di trattamento biologico o meccanico-biologico dei rifiuti» e precisando che «gli unici criteri di verifica della biodegradabilità dei sacchi monouso per l'asporto di merci risultano essere quelli stabiliti alla norma UNIEN 13432:2002».

**Comma 1, lettera *c) (Informazione ai consumatori)***

La lettera *c)* modifica il comma 3 dell'articolo 219 del D.Lgs. 152/2006, introducendovi nuove disposizioni.

La norma novellata mira a responsabilizzare gli operatori economici - in omaggio ai principi generali "chi inquina paga" e di responsabilità condivisa - facendo sì che essi forniscano agli utenti degli imballaggi, ed in particolare ai consumatori, informazioni: sui sistemi di restituzione, raccolta e recupero disponibili; sul ruolo degli utenti medesimi nel processo di riutilizzazione, recupero e riciclaggio; sul significato dei marchi apposti sugli imballaggi; sugli elementi significativi dei programmi di gestione per imballaggi e rifiuti.

La proposta in esame intende integrare le **informazioni che devono essere rese**, introducendo i seguenti **ulteriori elementi**:

1. l'impatto delle borse di plastica sull'ambiente e le misure necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del loro utilizzo (nuova lettera d-*bis*);
2. la sostenibilità dell'utilizzo di borse di plastica biodegradabili e compostabili (nuova lettera d-*ter*);
3. l'impatto delle borse "oxo-degradabili", come definito dalla Commissione europea (nuova lettera d-*quater*).

L'articolo 3, par. 1-*sexies*, della direttiva 94/62/CE definisce le borse di plastica oxo-degradabili come quelle "composte da materie plastiche contenenti additivi che catalizzano la scomposizione della materia plastica in microframmenti". La medesima definizione è inserita nel D.Lgs. 152/2006, ad opera del comma 1, lett. b), dell'articolo in esame (nuova lettera dd-*sexies*) dell'art. 218, comma 1).

L'art. 20-*bis*, par. 2, della direttiva 94/62/CE rinvia a una relazione della Commissione UE, da elaborare entro il 27 maggio 2017, l’esame dell'impatto dell'uso delle borse di plastica oxo-degradabili sull'ambiente. Il medesimo articolo autorizza anche la Commissione, ove opportuno, a presentare una proposta legislativa in materia. Nel par. 18 delle premesse alla direttiva 2015/720, si specifica che la relazione della Commissione potrebbe comprendere una serie di misure volte a limitare l'utilizzo, o a ridurre l'impatto nocivo, delle borse medesime.

Si ricorda in proposito che il Parlamento europeo, nella propria risoluzione del 14 gennaio 2014 su una strategia europea per i rifiuti di plastica nell'ambiente ([2013/2113(INI)](http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0016&language=IT&ring=A7-2013-0453), par. 7) ha chiesto la proibizione o il graduale ritiro dal mercato, entro il 2020, delle plastiche oxo-biodegradabili in virtù del pericolo che esse costituiscono sia per la salute umana che per l'ambiente.

**Comma 1, lettera *d) (Identificazione dei produttori)***

La lettera *d)* aggiunge un ulteriore comma 3-*bis* all'articolo 219 del D.Lgs. 152/2006, ai sensi del quale i produttori delle borse di plastica ammesse alla commercializzazione devono apporre su di esse i propri elementi identificativi.

I **produttori di borse di plastica** - di cui ai nuovi articoli 226-*bis* e 226-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inseriti dall’articolo in esame – dovranno altresì apporvi "**diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrino in una delle tipologie commercializzabili**", fatte salve le certificazioni previste nei predetti articoli.

In particolare, si prevede l'applicazione del **disciplinare delle etichette o dei marchi** -previsto dall'articolo 8-*bis* della direttiva 94/62/CE - alle **borse biodegradabili e compostabili.**

Di tale disciplinare è prevista l'adozione da parte della Commissione europea entro il 27 maggio 2017 tramite un atto di esecuzione.

Il documento in questione avrà la finalità di garantire il riconoscimento a livello di Unione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili e di fornire ai consumatori le informazioni corrette sulle loro proprietà di compostaggio.

L'articolo 8-*bis*, par. 2, della medesima direttiva 94/62/UE incarica gli Stati membri di assicurare che al più tardi **18 mesi dopo l'adozione del disciplinare le borse di plastica biodegradabili e compostabili siano etichettate conformemente ad esso**.

**Comma 1, lettera *e) (Obbligo di relazione sull'utilizzo delle borse di plastica)***

La lettera *e*) aggiunge un **nuovo articolo 220-bis** al D.Lgs. 152/2006, al fine di far fronte **all'obbligo, che grava sugli Stati membri** ai sensi dell'articolo 4, par. 1-*bis*, comma 5 della direttiva 94/62/CE, di **riferire alla Commissione europea sull'utilizzo annuale di borse di plastica di materiale leggero**.

La metodologia per il calcolo dell'utilizzo annuale avrebbe dovuto essere adottata tramite un atto di esecuzione della Commissione europea entro il 27 maggio 2016, che non sembrerebbe essere stato adottato come risulta dal [sito della Commissione europea](http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/legis.htm).

Il **comma 1** della nuova norma incarica il **Consorzio nazionale degli imballaggi** (CONAI) di acquisire dai produttori e dai distributori di borse di plastica i dati necessari ad elaborare una **relazione annuale**.

*Si evidenzia che il testo dell'articolo 220-*bis *fa riferimento ad una "relazione annuale", mentre l’articolo 4, paragrafo 1-*bis *della direttiva 94/62/CE prevede che si riferisca "sull'utilizzo annuale di borse di plastica di materiale leggero".*

In realtà, l'articolo 4, paragrafo 1-bis, comma 5, della direttiva 94/62/CE specifica che i dati sull'utilizzo annuale di buste di plastica vanno forniti alla Commissione europea contestualmente a quelli sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ex articolo 12 della medesima direttiva. Quest'ultimo specifica - al paragrafo 5 - che i dati "sono forniti con le relazioni nazionali" relative all'attuazione della direttiva 94/62/CE[[1]](#footnote-1).

Il Consorzio nazionale degli imballaggi è stato istituito dall'art. 224 del D.Lgs. 152/2006, con la finalità di raggiungere gli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio e di garantire il necessario coordinamento dell'attività di raccolta differenziata. Al consorzio - che ha personalità giuridica di diritto privato senza fine di lucro - partecipano in forma paritaria i produttori assieme agli utilizzatori.

Il Consorzio dovrà quindi comunicare i dati in questione alla **Sezione nazionale del Catasto rifiuti per via telematica**, utilizzando il **modello unico di dichiarazione ambientale** (MUD) istituito dalla L. 70/1994. Del modello medesimo, peraltro, la norma in esame prevede un'ulteriore modifica, al fine di inserirvi i dati relativi alle borse di plastica.

Si ricorda che la procedura espressamente prevista dall'articolo 6, comma 2-*bis*, della citata legge n. 70 del 1994, prevede che modifiche ed integrazioni al modellounico di dichiarazione ambientale siano disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

*Al riguardo, si rileva che, sul piano della formulazione, può essere opportuno prevedere esplicitamente l'adozione di un apposito decreto* *del Presidente del Consiglio dei ministri finalizzato alla modifica in parola ai sensi della previsione normativa in materia.*

Il Catasto dei rifiuti è disciplinato dall'art. 189 del D.Lgs. 152/2006. E' articolato in una Sezione nazionale, che ha sede a Roma presso l'ISPRA, e in Sezioni regionali o delle province autonome di Trento o Bolzano presso le corrispondenti Agenzie per la protezione dell'ambiente. E' incaricato di assicurare un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato dei dati acquisiti tramite il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI, v. art. 188-*bis* del medesimo decreto) in maniera tale che la tracciabilità dei rifiuti sia garantita dalla loro produzione sino alla destinazione finale.

In relazione all'ambito applicativo della norma, si prevede che le informazioni raccolte riguardano le buste di plastica la cui definizione è contenuta nel comma 1, lettera b) dell'articolo in esame (a cui si rinvia): borse di plastica (articolo 218, comma 1, lettera dd-*ter*); borse di plastica in materiale leggero (articolo 218, comma 1, lettera dd*-quater*); borse di plastica in materiale ultraleggero (articolo 218, comma1, lettera dd*-quinquies*); borse di plastica oxo-degradabili (articolo 218, comma 1, lettera dd*-sexies*); borse di plastica biodegradabili e compostabili (articolo 218, comma 1, lettera dd*-septies*).

Il **comma 2** specifica che i **dati** così forniti **saranno elaborati dall'ISPRA** in attuazione della metodologia di calcolo dell'utilizzo annuale *pro capite* di borse di plastica e dei modelli di segnalazione adeguati dalla Commissione europea ai sensi del citato articolo 4, paragrafo 1-*bis*, della direttiva 94/62/CE.

Dal 27 maggio 2018 i dati relativi all'utilizzo annuale di borse di plastica in materiale leggero saranno comunicati alla Commissione europea con la relazione sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio in conformità all'articolo 12 della medesima direttiva.

Si ricorda che l'articolo 12 incarica gli Stati membri di costituire, laddove non esistano ancora, basi di dati armonizzate sugli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio (par. 1), da allegare alle relazioni nazionali (par. 5).

**Comma 1, lettera *f) (Campagne informative del CONAI sull'utilizzo delle borse di plastica)***

La lettera *f)* **integra le funzioni del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI),** al fine di aggiungere alla tipologia delle campagne di informazione che tale organismo è chiamato a organizzare in accordo con le pubbliche amministrazioni (articolo 224, comma 3, lett. *g*), specifiche **campagne di educazione ambientale e di sensibilizzazione dei consumatori sull'impatto delle borse di plastica sull'ambiente**.

In particolare, si prevede la diffusione di informazioni riguardanti: l'impatto delle borse di plastica sull'ambiente e le misure necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del loro utilizzo; la sostenibilità dell'utilizzo di borse di plastica biodegradabili e compostabili; l'impatto delle borse "oxo-degradabili".

Al riguardo, si fa infatti riferimento al novellato articolo 219 del codice dell'ambiente, per effetto del comma 1, lettera c), dell'articolo in esame.

**Comma 1, lettera *g) (Misure restrittive per la commercializzazione delle borse di plastica)***

La lettera *g)* introduce una serie di misure restrittive per la commercializzazione delle borse di plastica (**nuovi articoli 226-*bis*) e 226-*ter*) del D.Lgs. 152/2006**, c.d. Codice dell’ambiente).

*Divieti di commercializzazione delle borse di plastica (nuovo art. 226-bis del D.Lgs. 152/2006)*

Il **comma 1 dell’art. 226-*bis*** riprende i **divieti di commercializzazione** già previsti (ma di fatto mai applicati), **per alcuni tipi di borse di plastica**, dalla legislazione nazionale vigente (art. 2, comma 2, del D.L. 2/2012).

Si ricorda che il criterio di delega contemplato dalla lettera a) del comma 2 dell’art. 4 della L. 170/2016 prevedeva che venisse garantito il medesimo livello di tutela ambientale assicurato dalla legislazione già adottata in materia, prevedendo il divieto di commercializzazione, le tipologie delle borse di plastica commercializzabili e gli spessori già stabiliti.

L’art. 1, punto 2), della direttiva 2015/720/UE, che introduce il paragrafo 1-*bis* dell’art. 4 nella direttiva 94/62/CE, nel prevedere l’adozione da parte degli Stati membri delle misure necessarie per una riduzione sostenuta dell'uso di borse di plastica in materiale leggero (cioè con uno spessore inferiore a 50 micron), dispone che **tali misure possono comprendere** il mantenimento o l'introduzione di strumenti economici, nonché **restrizioni alla commercializzazione** in deroga all'art. 18 (il quale vieta agli Stati membri di ostacolare l'immissione sul mercato, nel loro territorio, di imballaggi conformi alle norme dell’UE), **purché dette restrizioni siano proporzionate e non discriminatorie**.

Secondo la relazione illustrativa allo schema n. 357, tale possibilità di introdurre restrizioni alla commercializzazione deve ritenersi consentita per qualsiasi tipo di borse di plastica, indipendentemente dal loro spessore, in base a quanto stabilito dall'articolo 4, paragrafo 1-*ter*, della direttiva 94/62/CE” (introdotto dal punto 2) dell’art. 1 della direttiva 2015/720/UE). Tale paragrafo prevede che gli **Stati membri** **possono adottare misure** tra cui (*such as* nella versione inglese della direttiva, *telles ques* nella versione francese della direttiva) strumenti economici e obiettivi di riduzione nazionali **in ordine a qualsiasi tipo di borse di plastica**, **indipendentemente dal loro spessore,** fatto salvo quanto prevede l’articolo 15 della direttiva 94/62/CE che consente l’adozione di misure per la promozione degli obiettivi della direttiva da parte del Consiglio o degli Stati membri. La medesima relazione illustrativa precisa che “l'esclusione prevista nel testo originario della direttiva, per cui, sempre rispetto ai sacchi sopra i 50 micron, potevano adottarsi misure di riduzione, ma "*with the exception of marketing restrictions*", è stata successivamente eliminata e non compare nella versione finale della direttiva europea. A seguito delle modifiche concordate è stata consolidata la versione finale dell'articolo l-ter della direttiva, successivamente validata in sede di trilogo, con la eliminazione della eccezione che escludeva la possibilità per gli Stati Membri di mantenere o introdurre divieti di commercializzazione (ovvero *marketing restrictions* nella versione inglese) per le borse di plastica con spessore superiore ai 50 micron”. Si fa presente, peraltro, che nel testo della proposta di direttiva approvato dalla Commissione ([COM(2013)0761](http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi%21celexplus%21prod%21DocNumber&lg=IT&type_doc=COMfinal&an_doc=2013&nu_doc=0761)) la disposizione di cui al comma 1-ter non era presente.

Dai divieti introdotti restano **escluse le borse di plastica biodegradabili e compostabili**, cioè – in base alla definizione recata dalla lettera b) dell’articolo in esame – le borse di plastica certificate da organismi accreditati e conformi ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità stabiliti dal Comitato europeo di normazione, ed in particolare dalla norma tecnica UNI EN 13432:2002, in linea con quanto già previsto dalla normativa vigente.

Si ricorda che l’art. 2, comma 1, del D.L. 2/2012 esclude dal divieto di commercializzazione i sacchi monouso per l'asporto merci realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati.

La seguente tabella schematizza i differenti regimi di commercializzazione delineati dalla norma in esame, che riprendono nella sostanza quelli previsti (seppur mai applicati) dalla legislazione vigente:

| Borse di plastica | Spessore (della singola parete) e caratteristiche | Commercializzazione consentita? |
| --- | --- | --- |
| ➀ Borse biodegradabili e compostabili | qualunque spessore, certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità, così come stabiliti dal Comitato europeo di normazione ed in particolare dalla norma EN 13432 recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002 |  |
| ➁ Borse in materiale leggero | spessore < 50 micron e fornite per il trasporto (lett. b) dell'articolo in esame, capoverso art. 218, comma 1, lett. dd-*quater*) |  |
| ➂ Borse riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco | ● spessore > 200 micron e con almeno 30% di plastica riciclata, fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;● spessore > 100 micron e con almeno 10% di plastica riciclata, fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari. |  |
| ➃ Borse riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco | ● spessore > 100 micron e con almeno 30% di plastica riciclata, fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;● spessore > 60 micron e con almeno 10% di plastica riciclata, fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari. |  |
| ➄ Altre borse di plastica non rispondenti alle caratteristiche  indicate ai punti 3) e 4) della presente tabella |  |

A differenza della normativa vigente la norma in esame **non fa riferimento all’uso** (alimentare o meno) **delle borse di plastica,** **ma al tipo di esercizio che le fornisce** come imballaggio per il trasporto, distinguendo tra esercizi che commercializzano (anche) generi alimentari (come ad esempio i supermercati) ed esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.

Il successivo **comma 2** del nuovo art. 226-*bis* dispone che le **borse di plastica commercializzabili**, sulla base dei criteri dettati dal comma 1, **non possono essere distribuite a titolo gratuito** e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o dalla fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite.

Si consideri che il paragrafo 1-bis dell’art. 4 della direttiva 94/62/CE (introdotto dall’art. 1, punto 2) della direttiva 2015/720/UE), prevede, tra l’altro, che le misure adottate dagli Stati membri (per conseguire sul loro territorio una riduzione sostenuta dell'uso di borse di plastica in materiale leggero) includono, tra le opzioni, l’adozione di strumenti atti ad assicurare che, entro il 31 dicembre 2018, le borse di plastica in materiale leggero non siano fornite gratuitamente nei punti vendita di merci o prodotti, salvo che siano attuati altri strumenti di pari efficacia.

*Riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero (nuovo art. 226-ter del D.Lgs. 152/2006)*

I **commi 1 e 2 dell’art. 226-*ter*** perseguono la riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero,prevedendo che siano **commercializzabili solo le borse di plastica “biodegradabili e compostabili”** e **con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile**.

Tale obiettivo viene perseguito in maniera progressiva fissando un contenuto di minimo di materia prima rinnovabile **(MPR) sempre più elevato** **al passare del tempo**, secondo quanto previsto dal comma 2:

* **dal 1° gennaio 2018**, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di **MPR non inferiore al 40%**;
* **dal 1° gennaio 2020**, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di **MPR non inferiore al 50%**;
* **dal 1° gennaio 2021**, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di **MPR non inferiore al 60%**.

Si ricorda, anche in relazione a tale disposizione, il disposto dell’art. 4, paragrafo 1-*bis*, della direttiva 94/62/CE (introdotto dall’art. 1, punto 2) della direttiva 2015/720/UE) in base al quale gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire sul loro territorio una riduzione sostenuta dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, che possono comprendere, tra l’altro, restrizioni alla commercializzazione (purché dette restrizioni siano proporzionate e non discriminatorie). Il successivo paragrafo 1-*ter* consente agli Stati membri di adottare misure, tra cui strumenti economici e obiettivi di riduzione nazionali, in ordine a qualsiasi tipo di borse di plastica, indipendentemente dal loro spessore.

Il **comma 3** contempera i vincoli alla commercializzazione introdotti dai commi precedenti con gli obblighi derivanti dalla normativa a tutela della salute dei consumatori relativa all'utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti.

A tal fine vengono fatti comunque **salvi**:

* l’**obbligo di conformità** alla normativa sull’utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti (c.d. MOCA), adottata in attuazione dei regolamenti (UE) 10/2011 (con specifico riferimento alle materie plastiche), (CE) 1935/04 (relativo alla disciplina generale) e (CE) 2023/06 (relativo alle buone pratiche di fabbricazione);
* nonché il **divieto di utilizzare la plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare** (previsto dall’art. 13 del D.M. 21 marzo 1973).

Il D.M. Sanità 21 marzo 1973 (recante “Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale” e pubblicato nella G.U. 20 aprile 1973, n. 104, S.O.) vieta l’impiego, per la preparazione di oggetti in materia plastica destinati a venire in contatto con alimenti, di materie plastiche di scarto e di oggetti di materiale plastico già utilizzati.

Il **comma 4** disciplina le **modalità per la determinazione**, da parte degli organismi accreditati, **del contenuto minimo di materia prima rinnovabile** che le borse di plastica in materiale ultraleggero devono possedere per poter essere commerciabili.

La norma prevede che tale contenuto sia calcolato come rapporto tra la percentuale del carbonio di origine biologica presente nella borsa ed il carbonio totale presente nella stessa, utilizzando lo standard internazionale vigente in materia di determinazione del contenuto di carbonio a base biologica nella plastica ovvero lo standard [UNI CEN/TS 16640](http://www.en-standard.eu/csn-p-cen-ts-16640-bio-based-products-determination-of-the-bio-based-carbon-content-of-products-using-the-radiocarbon-method).

Il **comma 5**, in analogia con quanto previsto dal comma 2 dell’art. 226-*bis* per le borse di plastica, introduce il **divieto di fornitura a titolo gratuito delle borse di plastica ultraleggere**.

Il paragrafo 1-*bis* dell’art. 4 della direttiva 94/62/CE consente agli Stati membri di escludere le borse di plastica in materiale ultraleggero dalle misure volte ad assicurare i target annuali di utilizzo delle borse di plastica e dagli strumenti atti ad assicurare che, entro il 31 dicembre 2018, le borse di plastica in materiale leggero non siano fornite gratuitamente nei punti vendita di merci o prodotti.

**Comma 1, lettera *h) (Sanzioni)***

La lettera *h*), novellando l'articolo 261 del D.Lgs. 152/2006 (cd. Codice dell'ambiente), stabilisce le **sanzioni comminate a chi violi le disposizioni contenute negli articoli 226-*bis* e 226-*ter*** di nuova introduzione. In particolare, si prevede l'aggiunta di tre commi all'art. 216 del Codice[[2]](#footnote-2):

1. il nuovo **comma** **4-*bis***, che prevede l'introduzione di una **sanzione amministrativa pecuniaria** in caso di violazione delle disposizioni in materia di commercializzazione delle borse di plastica (articolo 226-*bis*) o di riduzione della commercializzazione delle borse in materiale ultraleggero (articolo 226-*ter*). In particolare, si prevede il pagamento di una somma da 2.500 a 25.000 euro, sulla scorta di quanto prevede il comma 4 dell’art. 2 del D.L. 2/2012, che viene abrogato dal comma 3 dell’articolo in esame;
2. il nuovo **comma 4-*ter***, ai sensi del quale **la sanzione amministrativa** (di cui al comma precedente) **è aumentata fino al quadruplo del massimo** se la violazione del divieto riguarda:
* ingenti quantitativi di buste di plastica;
* oppure un valore di queste ultime superiore al dieci per cento del fatturato del trasgressore;
* nonché qualora i produttori usino diciture o altri mezzi finalizzati ad **eludere** gli obblighi posti dagli articoli 226-*bis* e 226-*ter*.

Anche la disciplina vigente (recata dall’art. 2 del D.L. 2/2012) dispone che le predette sanzioni si applichino nel caso in cui la violazione dei divieti riguardi quantità ingenti di sacchetti per l’asporto, mentre – a differenza della norma in esame – la fattispecie relativa al superamento del valore della merce rispetto al fatturato del trasgressore è riferita a una percentuale del 20%.

*Al riguardo si evidenzia come la prima delle fattispecie aggravanti citate, faccia riferimento ad un paramento – come il riferimento a 'ingenti quantitativi' di buste di plastica – che assume carattere generico.*

La relazione illustrativa dell'Atto del Governo n. 357 specifica che si è fatto ricorso all'espressione "ingenti quantitativi" in analogia al vigente art. 260 del D.Lgs. 152/2006, ai sensi del quale: "Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni".

La relazione rileva che una formula analogamente "aperta" è, inoltre, altresì utilizzata in alcuni articoli del codice penale: la "rilevante gravità" del danno patrimoniale (articolo 61, comma 7) o la "speciale tenuità" del danno o del lucro (articolo 62, comma 4).

1. il **comma 4-*quater*** specifica che le sanzioni introdotte nei due commi precedenti sono applicate ai sensi della [legge 24 novembre 1981, n. 689](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689!vig=) e che gli organi di polizia amministrativa, d'ufficio o previa denunzia, provvedono all'accertamento delle violazioni. Viene esplicitamente fatto salvo il disposto dell'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981.

Il capo I (articoli 1-43) della L. 698/1981 ("Modifiche al sistema penale") è dedicato alle Sanzioni amministrative e vi viene dettato il quadro di riferimento entro cui inquadrare le sanzioni medesime. In particolare l'art. 13 autorizza gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle norme per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro a:

* + assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica (comma 1);
	+ procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti in cui il codice di procedura penale consente il sequestro della polizia giudiziaria (comma 2).

Ai sensi del comma 4 gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria - oltre a poter anch'essi accertare violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro - possono altresì procedere a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo in cui le perquisizioni dovranno essere effettuate. Tale possibilità è prevista "quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova. Sono fatti comunque salvi gli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti (comma 5).

**Comma 2 *(Disposizioni finanziarie)***

La norma reca la **clausola di** **invarianza finanziaria** delle disposizioni dettate dall'articolo in esame.

**Comma 3 *(Disposizioni finali)***

La norma dispone **l'abrogazione**, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, della disciplina vigente relativa al divieto di commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci, contenuta nelle **seguenti disposizioni**:

* commi 1129, 1130 e 1131 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006.
* art. 2 del decreto-legge n. 2 del 2012.

Per un esame dei contenuti delle disposizioni abrogate, si rinvia alla disamina contenuta nella [premessa “Le norme nazionali sulla commercializzazione dei sacchetti di plastica non biodegradabile”](http://documenti.camera.it/leg17/dossier/Testi/Am0228.htm#_Toc432156458) al dossier relativo allo schema n. 357.

1. Più in dettaglio l'obbligo di relazione sull'attuazione della direttiva 94/62/CE è stabilito dall'articolo 17 della direttiva medesima, in base al quale gli Stati membri presentano una relazione alla Commissione sulla sua attuazione, con inizio a partire dal triennio 1995-1997. [↑](#footnote-ref-1)
2. Inserito all'interno del Capo I ("Sanzioni") del Titolo VI ("Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali"), l'articolo 261 è rubricato "Imballaggi". [↑](#footnote-ref-2)